

Deliberazione della Giunta Regionale 8 giugno 2018, n. 36-7020

Approvazione Accordo tra la Regione Piemonte e la Citta' Metropolitana di Torino ai sensi degli artt. 10 (comma 1), 13 e 14 della L.R. n. 23 del 29.10.2015.

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Premesso che:

- l'art. 1 della L. n. 56/2014 dispone:
 - al comma 89, che lo Stato e le Regioni procedano all'attribuzione e al riordino delle funzioni provinciali diverse da quelle fondamentali di cui all'art. 1, comma 85 della stessa legge;
 - al comma 92, che entro il termine di cui al comma 91 della Legge stessa e nel rispetto di quanto previsto dal successivo comma 96, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, vengano stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti;
 - al comma 96, lett. b) che il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali;
- gli artt. 4 e 5 del d.p.c.m. del 26 settembre 2014 disciplinano, rispettivamente, i criteri generali per l'individuazione delle risorse umane da trasferire agli Enti subentranti nell'esercizio delle funzioni provinciali riallocate ed i criteri metodologici per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali ed organizzative connessi all'esercizio delle funzioni trasferite;
- la L.R. n. 23/2015 prevede:
 - all'art. 10 (*Accordi per il trasferimento delle risorse*), comma 1 che *“Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014, il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative, nonché dei rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino è disciplinato da specifici accordi”*;
 - all'art. 10 (*Accordi per il trasferimento delle risorse*), comma 2 che *“nella sede dell'Osservatorio regionale, istituito ai sensi dell'accordo previsto dall'art. 1, comma 91 della L. n. 56/2014, la Regione, previo confronto con le organizzazioni sindacali territoriali e nel rispetto delle forme dell'esame congiunto con le stesse previste dalla normativa vigente, promuove, per gli adempimenti di cui all'articolo 4 del d.p.c.m. del 26.9.2014, la stipulazione di apposito accordo quadro finalizzato alla definizione di criteri per la determinazione dei contingenti numerici di personale in relazione al riordino delle funzioni, come rappresentate nella tabella allegata all'accordo stesso. L'Osservatorio regionale può proporre criteri integrativi rispetto a quelli di cui all'articolo 4 del d.p.c.m. del 26 settembre 2014. L'accordo quadro è recepito con deliberazione della Giunta regionale”* ;

- all'art. 13 (*Beni, risorse strumentali e organizzative, rapporti attivi e passivi e procedimenti in corso*), comma 1 che: *“I beni, le risorse strumentali e organizzative e i rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni da trasferire sono individuati nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 10”*;
- all'art. 14 (*Razionalizzazione del patrimonio delle province*), comma 1 che: *“In considerazione del fatto che la Regione possiede più sedi regionali dislocate al di fuori del capoluogo regionale e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8 della presente legge, la Regione e le Province, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispongono un piano di razionalizzazione e successiva risoluzione dei contratti di locazione e dismissione degli immobili.”*;
- l'art. 2.2, comma 5 dell'Accordo Quadro, approvato con D.G.R. n. 1-2405 del 16.11.2015 ex art. 10, comma 2 della L.R. n. 23/2015, dispone che: *“il personale trasferito in Regione continua ad operare nella sede dell'Ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio fino alla definizione dei rapporti tra l'Ente e la Regione in sede di stipulazione degli accordi con le singole Province/Città Metropolitana sul trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, salvo diverse valutazioni economiche-organizzative.”*;
- l'art. 3 (*Disposizioni inerenti i beni, le risorse strumentali e organizzative artt. 13 e 14, l.r. 23/2015*) dell'accordo in applicazione dell'art. 10, commi 1 e 6, della L.R. n. 23/2015, approvato con D.G.R. n. 1-2692 del 23.12.2015, dispone che: *“Il personale trasferito in Regione continua ad operare nella sede dell'ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio fino alla definizione dei rapporti tra l'Ente e la Regione in sede di stipulazione di specifici accordi, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 23/2015, con le singole Province/Città metropolitana sul trasferimento dei beni mobili e immobili e delle risorse strumentali dell'ente di provenienza, nel rispetto della L. 56/2014 e degli artt. 4-5 del d.p.c.m. del 26 settembre 2014.*
In considerazione di diverse valutazioni economiche-organizzative connesse all'eccessiva onerosità dei pesi e delle spese inerenti tali beni o all'esigenza di razionalizzazione delle sedi regionali, finalizzata principalmente alla contrazione delle spese di gestione, resta salva la facoltà per la Regione di rinuncia al trasferimento e all'uso dei beni immobili nei quali opera il personale trasferito dalla Provincia/Città metropolitana, qualora risulti possibile dar corso all'allocazione del suddetto personale presso altre idonee sedi regionali in proprietà o in uso. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8 della L.R. 23/2015, la Regione e le province, entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa legge, attueranno un piano di razionalizzazione e successiva risoluzione dei contratti di locazione e dismissione degli immobili in attuazione di quanto previsto all'art. 14, comma 1 della L.R. n. 23/2015 (Razionalizzazione del patrimonio delle province).”;
- l'art. 4 (*Disposizioni inerenti i procedimenti in corso art. 13, l.r. 23/2015*) dell'accordo di cui al precedente capoverso, dispone che :*“Relativamente alle funzioni che saranno riallocate in capo alla Regione ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, a far data dal 1.1.2016 (art.11), l'art. 13 della L.R. n. 23/2015 stabilisce che la Regione subentra, fra l'altro, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi, compreso l'eventuale contenzioso, nonché nella definizione dei procedimenti già avviati .*
Nella norma sono altresì regolate le ipotesi in cui determinati procedimenti rimangono di competenza delle singole province e della Città metropolitana, derogando alla regola generale.
Nella seduta dell'Osservatorio regionale del 4.12.2015, come previsto dall'art. 13, comma 2, L.R. n. 23/2015, sono stati definiti criteri e modalità per consentire alle singole province e

alla Città metropolitana di effettuare la ricognizione dei procedimenti e delle attività in corso, compreso il relativo contenzioso, ai fini del trasferimento delle funzioni amministrative ex provinciali riallocate in capo alla Regione.

In particolare, sono stati individuati i dati necessari per una efficace presa in carico dei procedimenti (denominazione del procedimento, eventuale disciplina regolamentare specifica, termini di conclusione, numeri dei procedimenti in corso, responsabili di ciascun procedimento, eventuali responsabili dell'istruttoria) stabilendo una graduale scansione temporale per la trasmissione degli stessi, differenziata in relazione ai termini di conclusione dei procedimenti, tenuto conto dei numerosi adempimenti posti a carico degli enti provinciali necessari a garantire il passaggio delle funzioni a far data dal 1.1.2016 senza soluzioni di continuità.

Si è, inoltre, concordata una clausola residuale di garanzia, volta a stabilire che eventuali dubbi interpretativi nella individuazione dei procedimenti in corso vengano affrontati e risolti attraverso contatti diretti tra le strutture competenti dei rispettivi enti; nel caso in cui dovessero permanere divergenze interpretative, le questioni saranno sottoposte all'esame della struttura tecnica a supporto dell'Osservatorio regionale per un tentativo di composizione e definizione.

Allo scopo di assicurare un' efficace presa in carico dei procedimenti in corso, di cui la Regione assumerà la titolarità a partire dall'1.1.2016 e in scadenza al 31.1.2016, tenuto conto dei ristretti tempi di conclusione degli stessi e nelle more del provvedimento per la nuova configurazione degli uffici della Regione, da assumere a compimento dell'intero processo di riordino delle funzioni amministrative provinciali, il Consiglio regionale su proposta della Giunta ha previsto, con la deliberazione legislativa del 15 dicembre 2015 di approvazione della legge contenente disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015, una proroga di trenta giorni dei termini di conclusione dei procedimenti in scadenza al 31.1.2016.

Conformemente a quanto stabilito nella seduta dell'Osservatorio regionale del 4.12.2015 riguardo al contenzioso in essere rispetto alle funzioni ricondotte alla competenza della Regione, il settore Avvocatura della Regione provvederà direttamente a richiedere i dati necessari (elenco delle cause in corso con indicazione delle scadenze processuali e del nominativo degli avvocati patrocinanti).”.

Considerato che:

- la Regione Piemonte possiede più sedi adibite ad uffici dislocate sia all'interno che al di fuori del capoluogo regionale;
- ai sensi della legge regionale n. 9 del 14 maggio 2015, la Regione Piemonte riconosce il carattere strategico delle iniziative di razionalizzazione e sviluppo del proprio patrimonio immobiliare, quale risultato di un processo di valutazione attraverso il quale prendere in considerazione, in relazione alla natura di ciascun bene, le diverse possibilità di valorizzazione;
- l'aggravarsi della situazione economico-finanziaria e, in particolare, l'acuirsi della crisi della finanza pubblica ha variato la tradizionale impostazione che vedeva il patrimonio pubblico destinato a fini istituzionali come elemento intoccabile della fisionomia patrimoniale degli Enti;
- la stessa normativa di settore individua il patrimonio degli Enti come una risorsa da valorizzare, favorendo e promuovendo operazioni finalizzate alla gestione del patrimonio quale risorsa prima, incentivando la dismissione degli immobili non strumentali, poi

facilitando operazioni di valorizzazione anche attraverso la creazione di fondi comuni di investimento, infine rendendo sempre più agevole il passaggio dei beni al patrimonio disponibile in tutti i casi in cui sia possibile superare la finalità strumentale del bene precedentemente utilizzato a fini istituzionali;

- la Regione Piemonte nell'ambito della razionalizzazione del proprio patrimonio in virtù della L.R. n. 9 del 14.5.2015 all'art. 6 ha disposto un Piano regionale delle alienazioni del patrimonio immobiliare regionale inutilizzato e non strumentale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 1 del 27 gennaio 2015;
- in parallelo, la Regione Piemonte con D.G.R. n. 37-5377 del 21.02.2013, in attuazione di quanto disposto dal D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 nonché dall'art. 22 della L.R. n. 16/2012, relativamente ai temi della razionalizzazione del patrimonio pubblico e della riduzione dei costi per locazioni passive, ha disposto:
 - di ottimizzare e razionalizzare gli spazi destinati alle attività di ufficio avendo a riferimento il parametro medio commerciale lordo di 20-25 metri quadri per addetto;
 - di razionalizzare gli spazi destinati all'archiviazione della documentazione cartacea attraverso lo sviluppo delle attività di "versamento" della documentazione nell'archivio di deposito preceduto da opportune operazioni di scarto, in base agli indirizzi stabiliti dal piano di conservazione della documentazione di competenza;
 - lo sviluppo di collaborazioni istituzionali con altre pubbliche amministrazioni per l'acquisizione in disponibilità di locali delle medesime a vario titolo posseduti;
- contestualmente la sopra citata D.G.R. n. 37-5377 del 21.02.2013 ha disposto circa la progressiva riduzione del costo complessivo dei contratti di locazione passiva per immobili destinati a sedi periferiche degli uffici regionali attraverso la ricerca di soluzioni contrattuali e organizzative meno onerose per l'Amministrazione regionale, dando corso allo sviluppo di azioni ed interventi per la razionalizzazione degli spazi destinati ad uffici, magazzini ed autorimesse con progressiva riduzione della spesa per fitti passivi a seguito della dismissione di diversi immobili in locazione passiva inerenti sedi regionali ubicate nelle diverse province e città del territorio piemontese;
- la Regione Piemonte ha altresì intrapreso un programma di dismissione degli edifici destinati ad uffici ubicati nel territorio della Città di Torino, in vista del trasferimento al Palazzo Unico Regionale, procedendo con il recesso o la disdetta dei contratti di locazione passiva.

Osservato che la Città Metropolitana di Torino ha manifestato come da corrispondenza agli atti del settore la necessità di disporre di tutti gli uffici di Corso Inghilterra 7 e di via Maria Vittoria n. 12 in Torino, (già occupati dai dipendenti delle funzioni transitate nei ruoli regionali in applicazione della L.R. n. 23/2015), per motivi di razionalizzazione degli spazi destinati ad uffici nonché per l'attuazione del piano delle alienazioni del patrimonio immobiliare della Città Metropolitana, rendendosi disponibile a locare spazi destinati ad ufficio nel centro di Torino.

Rilevato che la Regione Piemonte, in considerazione dell'esigenza prioritaria di limitazione delle spese per le locazioni passive anche in vista del trasferimento degli uffici nella nuova sede "Palazzo Unico Regionale" ed altresì al fine del contenimento dei costi di funzionamento e di manutenzione, ha ulteriormente razionalizzato gli spazi nelle proprie sedi centrali, liberando un

piano intero presso la sede di Via Viotti 8, e altre postazioni di lavoro presso le sedi di via Magenta 12 e via Bertola 34.

Dato atto, pertanto, della già avvenuta collocazione del personale appartenente alla funzione Agricoltura con sede in Torino nella sede di Via Viotti 8 in Torino, del personale delle funzioni Mercato del Lavoro e Politiche del lavoro, Assistenza Infanzia, Portatori di handicap e altri servizi sociali, Valorizzazione beni di interesse storico artistico e altre attività culturali presso le sedi regionali di Via Magenta 12 e via Bertola n. 34 a Torino, dei dipendenti delle funzioni Risorse Energetiche, Difesa del suolo e dissesto idrogeologico e delle funzioni trasversali nonchè dei dipendenti in avvalimento, tutti trasferiti in applicazione della L.R. n. 23/2015, presso le sedi regionali dei Settori ai quali sono stati assegnati per competenza.

Ritenuto, al fine del contenimento dei costi di funzionamento e di manutenzione ordinaria e straordinaria, di disporre il mantenimento presso le sedi di Pinerolo, nei limiti temporali di cui al contratto di comodato in essere con il Comune di Pinerolo, e di Ivrea dei dipendenti adibiti alla funzione Agricoltura trasferita in applicazione della L.R. n. 23/2015, nonchè dei dipendenti attualmente presenti in altro immobile in locazione passiva in Ivrea.

Ritenuto di autorizzare l'acquisizione in proprietà dalla Città Metropolitana di Torino, che ha manifestato la propria disponibilità al trasferimento, dell'intero immobile ubicato in Ivrea, via Torino n. 50 (c.d. Villa Gianotti), con relative pertinenze, comprensivo dell'infrastruttura di rete passiva, nonché delle connesse servitù tecnologiche necessarie al collegamento delle postazioni di lavoro, da destinare a sede decentrata della Regione Piemonte, già adibito all'esercizio delle funzioni trasferite in materia di Agricoltura, con l'impegno della Città Metropolitana a produrre alla Regione tutta la documentazione tecnico-amministrativa attestante la regolarità dell'immobile, necessaria ai fini del passaggio di proprietà.

Dato atto che la Città Metropolitana consentirà alla Regione Piemonte l'accesso ai locali occupati dagli archivi di deposito delle funzioni riallocate ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 23/2015.

Ritenuto, a fronte di quanto sopra, di autorizzare la rinuncia della Regione Piemonte al trasferimento della proprietà e all'utilizzo, previsto in conseguenza della riallocazione delle funzioni ai sensi del combinato disposto dei commi 92 e 96 comma 1, lett. b) della L.R. n. 56/2014 e degli artt. 10, comma 1, e 13 della L.R. n. 23/2015, dei locali di Corso Inghilterra n. 7 e di via Maria Vittoria n. 12 in Torino, come pure la rinuncia alla locazione a favore della Regione medesima, cui la Città Metropolitana si era resa disponibile, di spazi adibiti ad uffici o ad altre forme di indennizzo.

Ritenuto di autorizzare il subentro della Regione Piemonte alla Città Metropolitana di Torino come utente della porta di rete Topix (in gestione a CSI Piemonte) per la connettività geografica.

Ritenuto necessario definire i contenuti dell'Accordo da stipularsi con la Città Metropolitana per dare corso all'attuazione degli artt. 10 (comma 1), 13 e 14 della L.R. n. 23 del 29.10.2015 e dell'art. 2.2, comma 5 dell'accordo quadro, approvato con D.G.R. n. 1-2405 del 16.11.2015 ex art. 10, comma 2 della L.R. n. 23/2015, in coerenza con gli indirizzi sopra riportati e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 dell'Accordo approvato con D.G.R. n. 1-2692 del 23.12.2015, da stipularsi in applicazione dell'art. 10, commi 1 e 6, della legge regionale n. 23/2015.

Ritenuto di rimborsare alla Città Metropolitana di Torino le spese di funzionamento per il personale adibito alle funzioni riallocate, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. n. 23/2015, sostenute a far data dal 1 gennaio 2016 sino alla ricollocazione dei dipendenti presso le sedi regionali di Torino e sino al passaggio di proprietà per la sede di Ivrea, corrispondendo un costo mensile per dipendente

pari ad euro 185,05, fatto salvo eventuale conguaglio positivo o negativo a seguito di rendicontazione da parte della Città Metropolitana della spesa effettivamente sostenuta, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 28-3227 del 2/05/2016.

Rilevato che le suddette spese di funzionamento, calcolate applicando il menzionato parametro del costo mensile per dipendente di euro 185,05, per il periodo dall'1.1.2016 sino alla ricollocazione dei dipendenti presso le sedi regionali di Torino e, per la sede di Ivrea, sino alla data presunta del 31.05.2018 per il trasferimento della proprietà dell'immobile, assommano ad euro 257.183,16.

Attestato che le suddette spese di funzionamento troveranno copertura nei fondi stanziati sul capitolo 149828/2018 del Bilancio regionale, da impegnare prima della sottoscrizione dell'Accordo allegato, fatto salvo l'eventuale conguaglio positivo o negativo, a seguito di rendicontazione da parte della Città Metropolitana della spesa effettivamente sostenuta, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 28-3227 del 2/05/2016.

Osservato che la Regione Piemonte vanta nei confronti della Città Metropolitana di Torino un credito certo, liquido ed esigibile di complessivi euro 40.056,57 o.f.c., di cui euro 15.320,54 per le spese di trasloco connesse al trasferimento delle funzioni, comprensive dei costi relativi allo spostamento dell'archivio corrente e dei beni strumentali, ed euro 24.736,03 per la quota delle spese di riscaldamento a carico della Città Metropolitana, relativa alle annualità 2014 e 2015, per l'utilizzo dei locali di via San Giuseppe n. 39 in Pinerolo.

Ritenuto di disporre che il suddetto importo complessivo di euro 40.056,57 dovuto dalla Città Metropolitana di Torino alla Regione Piemonte sia portato a scomputo dall'importo di euro 257.183,16 dovuto dalla Regione alla Città Metropolitana per le summenzionate spese di funzionamento;

attestato che l'importo di euro 40.056,57 verrà accertato sul capitolo 34655/2018 e che in sede di liquidazione della somma di euro 257.183,16 e di conseguente emissione di mandato di pagamento si procederà al relativo versamento per euro 40.056,57 con versamento in quietanza di entrata mediante reversale di incasso di pari importo a favore della Regione Piemonte;

dato atto che i beni mobili che risulteranno ancora strumentali all'esercizio delle funzioni, a seguito di apposita verifica degli uffici competenti da effettuarsi entro la firma dell'Accordo, saranno trasferiti in proprietà alla Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso.

Visti:

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 (*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014 (*Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative connesse all'esercizio delle funzioni provinciali*);
- la L.R. 29.10.2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)" ;

- l'accordo quadro, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 23 del 29.10.2015, approvato con D.G.R. n. 1-2405 del 16.11.2015, sottoscritto tra il Presidente della Regione Piemonte, i Presidenti delle Province piemontesi e il Sindaco della Città Metropolitana di Torino;
- l'accordo quadro, approvato con D.G.R. n. 1-2405 del 16.11.2015 ex art. 10, comma 2 della L.R. n. 23/2015;
- l'accordo in applicazione dell'art. 10, commi 1 e 6, della L.R. n. 23/2015, approvato con D.G.R. n. 1-2692 del 23.12.2015.

La Giunta Regionale a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare lo schema di Accordo tra la Regione Piemonte e la Città Metropolitana di Torino, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, per l'attuazione degli artt. 10 (comma 1), 13 e 14 della L.R. n. 23 del 29.10.2015, dell'art. 2.2, comma 5 dell'Accordo Quadro, approvato con D.G.R. n. 1-2405 del 16.11.2015 ex art. 10, comma 2 della L.R. n. 23/2015 e dell'art. 3 dell'accordo in applicazione dell'art. 10, commi 1 e 6, della L.R. n. 23/2015, approvato con D.G.R. n. 1-2692 del 23.12.2015;
- di incaricare il Direttore della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio della sottoscrizione dell'Accordo con la Città Metropolitana di Torino, autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche tecniche di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie;
- di autorizzare l'acquisizione in proprietà dalla Città Metropolitana di Torino dell'intero immobile ubicato in Ivrea, via Torino n. 50 (c.d. Villa Gianotti), con relative pertinenze, comprensivo dell'infrastruttura di rete passiva, nonché delle connesse servitù tecnologiche necessarie al collegamento delle postazioni di lavoro, da destinare a sede decentrata della Regione Piemonte;
- di autorizzare il subentro della Regione Piemonte alla Città Metropolitana di Torino come utente della porta di rete Topix (in gestione a CSI Piemonte) per la connettività geografica;
- di stabilire che la Regione Piemonte rimborsi alla Città Metropolitana le spese di funzionamento per il personale adibito alle funzioni riallocate presso la Regione, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. n. 23/2015, sostenute a far data dal 1 gennaio 2016 sino alla ricollocazione dei dipendenti presso le sedi regionali di Torino e sino al passaggio di proprietà per la sede di Ivrea, corrispondendo un costo mensile per dipendente pari ad euro 185,05, fatto salvo eventuale conguaglio positivo o negativo a seguito di rendicontazione da parte della Città Metropolitana di Torino della spesa effettivamente sostenuta, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 28-3227 del 2/05/2016;
- di dare atto che le suddette spese di funzionamento, calcolate applicando il parametro del costo mensile per dipendente di euro 185,05, per il periodo dall'1.1.2016 sino alla ricollocazione dei dipendenti presso le sedi regionali di Torino e, per la sede di Ivrea, sino alla data presunta del 31.05.2018 per il trasferimento della proprietà dell'immobile, assommano ad euro 257.183,16;
- di stabilire che:
 - le suddette spese di funzionamento per l'importo di euro 257.183,16 troveranno copertura finanziaria sul capitolo 149828/2018 del bilancio gestionale 2018-2020 Titolo 1 Spese

correnti Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Programma 1801 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali P.d.C. u.1.04.01.02.004 del bilancio di previsione 2018-2020 (annualità 2018), da impegnarsi con idoneo provvedimento dirigenziale preventivamente alla sottoscrizione dell'Accordo di cui al presente provvedimento, fatto salvo l'eventuale conguaglio positivo o negativo a seguito di rendicontazione da parte della Città Metropolitana della spesa effettivamente sostenuta, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 28-3227 del 2.5.2016;

- con il medesimo provvedimento dirigenziale di cui al punto precedente la somma di euro 40.056,57 corrispondente al rimborso a favore della Regione Piemonte delle spese di trasloco connesse al trasferimento delle funzioni e della quota delle spese di riscaldamento a carico della Città Metropolitana, relativa alle annualità 2014 e 2015, per l'utilizzo dei locali di via S. Giuseppe n. 39 in Pinerolo, verrà accertata sul capitolo 34655/2018 del bilancio gestionale 2018-2020 Tipologia 3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate coerenti Categoria 3050200 Rimborsi in entrata del bilancio di previsione 2018-2020 (annualità 2018);
- in sede di liquidazione della somma di euro 257.183,16 e di conseguente emissione di mandato di pagamento, si procederà al relativo versamento per euro 40.056,57 con versamento in quietanza di entrata mediante reversale di incasso di pari importo a favore della Regione Piemonte;
- di dare atto che i beni mobili che risulteranno ancora strumentali all'esercizio delle funzioni, a seguito di apposita verifica degli uffici competenti da effettuarsi entro la firma dell'Accordo, saranno trasferiti in proprietà alla Regione Piemonte;
- di dare atto che le spese di manutenzione quantificate dal competente Settore in € 40.000 circa (IVA esclusa) trovano copertura nei fondi del capitolo 129879/2018.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché sul Sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. d), del d.lgs. n. 33/2013.

(omissis)

Allegato

ACCORDO
TRA REGIONE PIEMONTE E CITTÀ METROPOLITANA
AI SENSI DEGLI ARTT. 10 (COMMA 1),
13 E 14 DELLA L.R. N. 23 DEL 29.10.2015

TRA

la **Regione Piemonte**, C.F. 80087670016, rappresentata dal _____, nato a _____ in data _____, domiciliato per la carica presso la Regione Piemonte in Torino Piazza Castello 165, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto a seguito di _____ n. ____ del _____, esecutiva;

E

la **Città Metropolitana**, C.F. _____, rappresentata dal _____, nato a _____ in _____ data _____, domiciliato _____ via _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto a seguito di Decreto sindacale n° ____ del _____, esecutivo;

PREMESSE

Visti

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 (*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014 (*Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative connesse all'esercizio delle funzioni provinciali*);
- la L.R. 29.10.2015, n. 23/2015 "*Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)*" entrata in vigore in pari data;
- l'accordo quadro, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 23 del 29.10.2015, approvato con D.G.R. n. 1-2405 del 16.11.2015, sottoscritto tra il Presidente della Regione Piemonte, i Presidenti delle Province piemontesi e il Sindaco della Città Metropolitana di Torino;

Visti in particolare:

- l'art. 1 della L. n. 56/2014 che dispone:
 - al comma 89, che lo Stato e le Regioni procedano all'attribuzione e al riordino delle funzioni provinciali diverse da quelle fondamentali di cui all'art. 1, comma 85 della stessa legge;
 - al comma 92, che entro il termine di cui al comma 91 della Legge stessa e nel rispetto di quanto previsto dal successivo comma 96, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, vengano stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti;
 - al comma 96, lett. b) che il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali.
- gli artt. 4 e 5 del d.p.c.m. del 26 settembre 2014 che disciplinano, rispettivamente, i criteri generali per l'individuazione delle risorse umane da trasferire agli Enti subentranti nell'esercizio delle funzioni provinciali riallocate ed i criteri metodologici per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali ed organizzative connessi all'esercizio delle funzioni trasferite;
- la L.R. n. 23/2015 che prevede:

- all'art. 10 (*Accordi per il trasferimento delle risorse*), comma 1 che: *“Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014, il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative, nonché dei rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino è disciplinato da specifici accordi”*;
- all'art. 10 (*Accordi per il trasferimento delle risorse*), comma 2 che: *“nella sede dell'Osservatorio regionale, istituito ai sensi dell'accordo previsto dall'art. 1, comma 91 della L. n. 56/2014, la Regione, previo confronto con le organizzazioni sindacali territoriali e nel rispetto delle forme dell'esame congiunto con le stesse previste dalla normativa vigente, promuove, per gli adempimenti di cui all'articolo 4 del d.p.c.m. del 26.9.2014, la stipulazione di apposito accordo quadro finalizzato alla definizione di criteri per la determinazione dei contingenti numerici di personale in relazione al riordino delle funzioni, come rappresentate nella tabella allegata all'accordo stesso L'Osservatorio regionale può proporre criteri integrativi rispetto a quelli di cui all'articolo 4 del d.p.c.m. del 26 settembre 2014. L'accordo quadro è recepito con deliberazione della Giunta regionale”*;
- all'art. 13 (*Beni, risorse strumentali e organizzative, rapporti attivi e passivi e procedimenti in corso*), comma 1 che: *“I beni, le risorse strumentali e organizzative e i rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni da trasferire sono individuati nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 10”*;
- all'art. 14 (*Razionalizzazione del patrimonio delle province*) comma 1 che: *“In considerazione del fatto che la Regione possiede più sedi regionali dislocate al di fuori del capoluogo regionale e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8 della presente legge, la Regione e le province, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispongono un piano di razionalizzazione e successiva risoluzione dei contratti di locazione e dismissione degli immobili.”*;
- l'art. 2.2, comma 5 dell'Accordo Quadro, approvato con D.G.R. n. 1-2405 del 16.11.2015 ex art. 10, comma 2 della L.R. n. 23/2015, che dispone che: *“il personale trasferito in Regione continua ad operare nella sede dell'Ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio fino alla definizione dei rapporti tra l'Ente e la regione in sede di stipulazione degli accordi con le singole Province/Città Metropolitana sul trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, salvo diverse valutazioni economiche-organizzative*;
- l'art. 3 (*disposizioni inerenti i beni, le risorse strumentali e organizzative (artt. 13 e 14, l.r. 23/2015)*) dell'accordo in applicazione dell'art. 10, commi 1 e 6, della L.R. n. 23/2015, approvato con D.G.R. n. 1-2692 del 23.12.2015, che dispone che: *“Il personale trasferito in Regione continua ad operare nella sede dell'ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio fino alla definizione dei rapporti tra l'ente e la Regione in sede di stipulazione di specifici accordi, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 23/2015, con le singole Province/Città metropolitana sul trasferimento dei beni mobili e immobili e delle risorse strumentali dell'ente di provenienza, nel rispetto della L. 56/2014 e degli artt. 4-5 del d.p.c.m. del 26 settembre 2014.*
In considerazione di diverse valutazioni economiche-organizzative connesse all'eccessiva onerosità dei pesi e delle spese inerenti tali beni o all'esigenza di razionalizzazione delle sedi regionali, finalizzata principalmente alla contrazione delle spese di gestione, resta salva la facoltà per la Regione di rinuncia al trasferimento e all'uso dei beni immobili nei quali opera il personale trasferito dalla Provincia/Città metropolitana, qualora risulti possibile dar corso all'allocazione del suddetto personale presso altre idonee sedi regionali in proprietà o in uso.
Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8 della L.R. n. 23/2015, la Regione e le province, entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa legge, attueranno un piano di razionalizzazione e successiva risoluzione dei contratti di locazione e dismissione degli immobili in attuazione di quanto previsto all'art. 14, comma 1 della L.R. n. 23/2015 (Razionalizzazione del patrimonio delle province).”
- l'art. 4 (*disposizioni inerenti i procedimenti in corso (art. 13, l.r. 23/2015)*) dell'accordo di cui al precedente capoverso, che dispone che: *“Relativamente alle funzioni che saranno*

riallocate in capo alla Regione ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, a far data dal 1.1.2016 (art.11), l'art. 13 della L.R. n. 23/2015 stabilisce che la Regione subentra, fra l'altro, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi, compreso l'eventuale contenzioso, nonché nella definizione dei procedimenti già avviati .

Nella norma sono altresì regolate le ipotesi in cui determinati procedimenti rimangono di competenza delle singole province e della Città metropolitana, derogando alla regola generale.

Nella seduta dell'Osservatorio regionale del 4.12.2015, come previsto dall'art. 13, comma 2, L.R. n.23/2015, sono stati definiti criteri e modalità per consentire alle singole province e alla Città metropolitana di effettuare la ricognizione dei procedimenti e delle attività in corso, compreso il relativo contenzioso, ai fini del trasferimento delle funzioni amministrative ex provinciali riallocate in capo alla Regione.

In particolare, sono stati individuati i dati necessari per una efficace presa in carico dei procedimenti (denominazione del procedimento, eventuale disciplina regolamentare specifica, termini di conclusione, numeri dei procedimenti in corso, responsabili di ciascun procedimento, eventuali responsabili dell'istruttoria) stabilendo una graduale scansione temporale per la trasmissione degli stessi, differenziata in relazione ai termini di conclusione dei procedimenti, tenuto conto dei numerosi adempimenti posti a carico degli enti provinciali necessari a garantire il passaggio delle funzioni a far data dal 1.1 2016 senza soluzioni di continuità.

Si è, inoltre, concordata una clausola residuale di garanzia, volta a stabilire che eventuali dubbi interpretativi nella individuazione dei procedimenti in corso vengano affrontati e risolti attraverso contatti diretti tra le strutture competenti dei rispettivi enti; nel caso in cui dovessero permanere divergenze interpretative, le questioni saranno sottoposte all'esame della struttura tecnica a supporto dell'Osservatorio regionale per un tentativo di composizione e definizione.

Allo scopo di assicurare un' efficace presa in carico dei procedimenti in corso, di cui la Regione assumerà la titolarità a partire dall'1.1.2016 e in scadenza al 31.1.2016, tenuto conto dei ristretti tempi di conclusione degli stessi e nelle more del provvedimento per la nuova configurazione degli uffici della Regione, da assumere a compimento dell'intero processo di riordino delle funzioni amministrative provinciali, il Consiglio regionale su proposta della Giunta ha previsto, con la deliberazione legislativa del 15 dicembre 2015 di approvazione della legge contenente disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015, una proroga di trenta giorni dei termini di conclusione dei procedimenti in scadenza al 31.1.2016.

Conformemente a quanto stabilito nella seduta dell'Osservatorio regionale del 4.12.2015 riguardo al contenzioso in essere rispetto alle funzioni ricondotte alla competenza della Regione, il settore Avvocatura della Regione provvederà direttamente a richiedere i dati necessari (elenco delle cause in corso con indicazione delle scadenze processuali e del nominativo degli avvocati patrocinanti).”

Considerato che:

- la Regione Piemonte possiede più sedi adibite ad uffici dislocate sia all'interno che al di fuori del capoluogo regionale;
- ai sensi della legge regionale 9 del 14.05.2015, la Regione Piemonte riconosce il carattere strategico delle iniziative di razionalizzazione e sviluppo del proprio patrimonio immobiliare, quale risultato di un processo di valutazione attraverso il quale prendere in considerazione, in relazione alla natura di ciascun bene, le diverse possibilità di valorizzazione;
- l'aggravarsi della situazione economico-finanziaria e, in particolare, l'acuirsi della crisi della finanza pubblica ha variato la tradizionale impostazione che vedeva il patrimonio pubblico destinato a fini istituzionali, come elemento intoccabile della fisionomia patrimoniale degli Enti;
- la stessa normativa di settore individua il patrimonio degli Enti come una risorsa da valorizzare, favorendo e promuovendo operazioni finalizzate alla gestione del patrimonio quale risorsa prima, incentivando la dismissione degli immobili non strumentali, poi

facilitando operazioni di valorizzazione anche attraverso la creazione di fondi comuni di investimento, infine rendendo sempre più agevole il passaggio dei beni al patrimonio disponibile in tutti i casi in cui sia possibile superare la finalità strumentale del bene precedentemente utilizzato a fini istituzionali;

- la Regione Piemonte nell'ambito della razionalizzazione del proprio patrimonio all'art. 6 della L.R. n. 9 del 14.5.2015 ha disposto un Piano regionale delle alienazioni del patrimonio immobiliare regionale inutilizzato e non strumentale, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 1 del 27.01. 2015;
- in parallelo, la Regione Piemonte con D.G.R. n. 37-5377 del 21.02.2013, in attuazione di quanto disposto dal D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 nonché dall'art. 22 della L.R. n. 16/2012, relativamente ai temi della razionalizzazione del patrimonio pubblico e della riduzione dei costi per locazioni passive, ha disposto:
 - di ottimizzare e razionalizzare gli spazi destinati alle attività di ufficio avendo a riferimento il parametro medio commerciale lordo di 20-25 metri quadri per addetto;
 - di razionalizzare gli spazi destinati all'archiviazione della documentazione cartacea attraverso lo sviluppo delle attività di "versamento" della documentazione nell'archivio di deposito preceduto da opportune operazioni di scarto, in base agli indirizzi stabiliti dal piano di conservazione della documentazione di competenza;
 - lo sviluppo di collaborazioni istituzionali con altre pubbliche amministrazioni per l'acquisizione in disponibilità di locali delle medesime a vario titolo posseduti.
- contestualmente la citata D.G.R. n. 37-5377 del 21.02.2013 ha disposto circa la progressiva riduzione del costo complessivo dei contratti di locazione passiva per immobili destinati a sedi periferiche degli uffici regionali attraverso la ricerca di soluzioni contrattuali e organizzative meno onerose per l'Amministrazione regionale, dando corso allo sviluppo di azioni ed interventi per la razionalizzazione degli spazi destinati ad uffici, magazzini ed autorimesse con progressiva riduzione della spesa per fitti passivi a seguito della dismissione di diversi immobili in locazione passiva inerenti sedi regionali ubicate nelle diverse province e città del territorio piemontese;
- la Regione Piemonte ha altresì intrapreso un programma di dismissione degli edifici destinati ad uffici ubicati nel territorio della Città di Torino, in vista del trasferimento al Palazzo Unico Regionale, procedendo con il recesso o la disdetta dei contratti di locazione passiva;
- con D.G.R. n. del è stato approvato il seguente schema di Accordo tra la Regione Piemonte e la Città Metropolitana di Torino.
- con D.C.M. n. del è stato approvato il presente schema di Accordo tra la Regione Piemonte e la Città Metropolitana di Torino.

Tutto ciò premesso e considerato,

SI STABILISCE E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo. I soggetti sottoscrittori operano secondo il principio di efficienza ed economicità per la razionalizzazione del patrimonio immobiliare adibito ad uffici degli stessi nel territorio della Provincia di Torino (Città Metropolitana) nonché dei beni mobili necessari per lo svolgimento delle funzioni.

Articolo 2 - Finalità ed oggetto

Al fine di assicurare l'ottimale esercizio delle funzioni trasferite alla Regione stessa sul territorio della Città Metropolitana, in attuazione della L. n. 56/2014 e della L.R. n. 23/2015, il presente Accordo si riferisce ai beni mobili ed immobili, strumentali all'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione Piemonte e alle risorse da trasferire dalla Città Metropolitana alla Regione Piemonte, così come risultanti dalla mappatura effettuata dalla predetta Città ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.P.C.M. del 26 settembre 2014 e trasmessa alla Regione Piemonte e all'Osservatorio regionale.

Articolo 3 - Principio di leale collaborazione

Gli enti sottoscrittori si impegnano a dare attuazione al presente Accordo con spirito di leale collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi comuni di contenimento delle spese attraverso una costruttiva ricerca dell'interesse pubblico generale che conduca a soluzioni che realizzino il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti.

Articolo 4 - Obiettivi

Il presente Accordo si propone i seguenti obiettivi:

- a) razionalizzare le sedi adibite ad ufficio pubblico ai fini del contenimento della spesa pubblica;
- b) ridurre i costi di funzionamento connessi all'attuazione della riforma di cui alla legge n. 56/2014;
- c) garantire ai cittadini una miglior fruizione dei servizi resi dalle Pubbliche Amministrazioni coinvolte.

Articolo 5 - Impegni reciproci connessi all'attuazione dell'Accordo

Le parti concordano, vista la necessità manifestata dalla Città Metropolitana di Torino di disporre di tutti gli uffici di Corso Inghilterra n. 7 e di via Maria Vittoria n. 12 in Torino (già occupati dai dipendenti delle funzioni Agricoltura, Mercato del lavoro e politiche del lavoro, Assistenza Infanzia, Portatori di handicap e altri servizi sociali, Valorizzazione beni di interesse storico-artistico e altre attività culturali, Risorse Energetiche, Difesa del suolo – dissesto idrogeologico, Funzioni trasversali, nonché dai dipendenti in avvalimento, tutti transitati nei ruoli regionali in forza della L.R. n. 23/2015) per motivi di razionalizzazione degli spazi destinati ad uffici nonché per l'attuazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare della Città Metropolitana stessa, di non condividere i suddetti immobili di proprietà della Città Metropolitana.

La Città Metropolitana di Torino ha conseguentemente manifestato la disponibilità a locare spazi destinati ad uffici nel centro di Torino. La Regione Piemonte, considerata l'esigenza prioritaria di limitazione delle spese per le locazioni passive anche in vista del trasferimento degli uffici regionali presso la nuova sede "Palazzo unico regionale" ed anche al fine del contenimento dei costi di funzionamento e manutenzione, ha ritenuto di ulteriormente razionalizzare gli spazi nelle proprie sedi centrali per la collocazione dei dipendenti adibiti alle funzioni trasferite ai sensi della L.R. n. 23/2015 ed alle funzioni trasversali, transitati nei ruoli regionali.

A fronte di quanto sopra le Parti si danno atto di e concordano quanto segue:

- la Regione Piemonte s'impegna a mantenere presso la sede di Pinerolo, in via San Giuseppe n. 39, nei limiti di durata del contratto di comodato in essere con il Comune di Pinerolo e presso la sede di Ivrea i dipendenti adibiti alla funzione Agricoltura trasferita ai sensi della L.R. n. 23/2015, già ivi collocati dalla Città Metropolitana prima del passaggio delle funzioni. Il personale della funzione Agricoltura non operante presso la sede di Pinerolo è già stato dalla Regione ricollocato presso la sede di via Viotti n. 8 in Torino;
- la Regione Piemonte ha altresì provveduto a ricollocare presso le proprie sedi di via Magenta n. 8 e di via Bertola n. 34 in Torino i dipendenti adibiti alle funzioni Mercato del lavoro e Politiche del lavoro, Assistenza Infanzia, Portatori di handicap e altri servizi sociali, Valorizzazione beni di interesse storico-artistico e altre attività culturali, come pure a ricollocare i dipendenti delle funzioni Risorse Energetiche, Difesa del suolo e dissesto idrogeologico e delle funzioni trasversali nonché i dipendenti in avvalimento, tutti trasferiti in applicazione della L.R. n. 23/2015, presso le sedi regionali dei Settori ai quali sono stati assegnati per competenza;

- la Città Metropolitana di Torino s'impegna a trasferire in proprietà alla Regione Piemonte l'intero immobile ubicato in Ivrea, via Torino n. 50 (denominato Villa Gianotti), con relative pertinenze, comprensivo dell'infrastruttura di rete passiva, nonché delle connesse servitù tecnologiche necessarie al collegamento di tutte le postazioni di lavoro, immobile individuato nelle planimetrie allegate al presente Accordo sotto la lettera A, da destinare a sede decentrata della Regione Piemonte, già destinato all'esercizio delle funzioni trasferite in materia di Agricoltura. La Città Metropolitana s'impegna altresì a provvedere, prima del trasferimento della proprietà dell'immobile, a produrre alla Regione tutta la documentazione tecnico-amministrativa attestante la regolarità dell'immobile, necessaria ai fini del passaggio di proprietà;
- la Città Metropolitana consente alla Regione Piemonte l'accesso ai locali occupati dagli archivi di deposito delle funzioni riallocate ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 23/2015;
- la Regione Piemonte, a fronte di quanto sopra, rinuncia al trasferimento della proprietà e all'utilizzo, previsto in conseguenza della riallocazione delle funzioni ai sensi del combinato disposto dei commi 92 e 96 comma 1, lett. b della L. n.56/2014 e degli artt. 10, comma 1, e 13 della L.R. n.23/2015, dei locali di Corso Inghilterra n. 7 e di via Maria Vittoria n. 12 in Torino rinunciando altresì alla locazione a suo favore di spazi adibiti ad uffici o ad altre forme di indennizzo.

Le parti si impegnano reciprocamente a collaborare per il superamento di eventuali criticità che si dovessero manifestare per l'attuazione del presente accordo, nel rispetto dei tempi, delle modalità e condizioni stabilite al presente articolo, assicurando la messa in opera di ogni attività necessaria a garantire la migliore e più efficace gestione del trasferimento dei beni mobili ed immobili connessi al trasferimento delle funzioni di cui alla L.R. n. 23/2015.

I soggetti sottoscrittori assicurano comunque, secondo le rispettive competenze, il reciproco supporto per il perseguimento degli obiettivi dell'accordo.

Articolo 6 - Comitato di Sorveglianza

Ai fini del controllo e del coordinamento sull'attuazione dell'Accordo è istituito un comitato di sorveglianza presieduto dall'Assessore regionale al Patrimonio e composto dal Consigliere delegato al Patrimonio della Città Metropolitana e dai responsabili del Patrimonio dei due enti.

Il comitato di sorveglianza, oltre a garantire il controllo ed il coordinamento sull'attuazione del presente Accordo, monitora il rispetto degli adempimenti e se del caso avvia il procedimento per la cessazione dell'Accordo e definisce le attività che il soggetto inadempiente deve portare a compimento, mettendo in carico dello stesso le maggiori spese sostenute per assicurare il rispetto dell'accordo.

In caso di perdurante inadempienza agli obblighi derivanti dall'Accordo anche a seguito delle attività poste in essere dal comitato di sorveglianza ai sensi del sopra riportato comma 2 del presente articolo sono fatte salve le azioni stragiudiziali e giudiziali volte ad ottenere l'esecuzione dei contenuti dell'Accordo.

Articolo 7 - Copertura finanziaria

IMPEGNI REGIONE PIEMONTE E CITTA' METROPOLITANA

Verranno rimborsate dalla Regione alla Città Metropolitana le spese di funzionamento per il personale adibito alle funzioni riallocate, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. n. 23/2015, sostenute a far data dal 1 gennaio 2016 sino alla ricollocazione dei dipendenti presso le sedi regionali di Torino e sino al passaggio di proprietà per la sede di Ivrea, corrispondendo un costo mensile per dipendente pari a € 185,05 da imputarsi sul capitolo 149828/2018 del Bilancio regionale, fatto salvo eventuale conguaglio positivo o negativo a seguito di rendicontazione da parte della Città Metropolitana della spesa effettivamente sostenuta, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 28-3227 del 2/5/2016.

Dagli importi che risulteranno dovuti dalla Regione alla Città Metropolitana verranno scomutate le

somme da corrispondersi dalla Città Metropolitana per le spese di trasloco, comprensive dei costi relativi allo spostamento dell'archivio corrente e dei beni strumentali, sostenute dalla Regione per la collocazione presso le nuove sedi del personale trasferito nei ruoli regionali come pure le spese ancora dovute a rimborso dalla Città Metropolitana di Torino per l'utilizzo dei locali di via San Giuseppe n. 39 in Pinerolo. Per quanto concerne quest'ultima sede in Pinerolo, la Città Metropolitana sarà tenuta al rimborso delle spese di utilizzo sino alla data del 31/12/2015. La stessa sarà considerata altresì soggetto passivo ai fini TARI sino alla data del 31/12/2015. I rapporti in termini di rimborsi tra Regione e Città Metropolitana e viceversa saranno regolati tenendo conto di quanto sopra e del suddetto termine.

La Regione provvede direttamente, con oneri a proprio carico, agli interventi inerenti al sistema informativo (HW, SW, sistema informativo etc.), in particolare al subentro alla Città Metropolitana di Torino come utente della porta di rete Topix (in gestione a CSI Piemonte) per la connettività geografica e provvede all'installazione dei propri apparati telematici.

Articolo 8 - Durata dell'Accordo

Il presente Accordo ha efficacia dalla sottoscrizione dello stesso.

Articolo 9 - Trasferimenti dei beni strumentali all'esercizio delle funzioni

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 2 del presente Accordo, in attuazione della legislazione citata in premessa, i beni mobili di cui agli allegati "B sub 1 e sub 2 - beni mobili" strumentali all'esercizio delle funzioni saranno trasferiti in proprietà alla Regione Piemonte.

Il trasferimento delle risorse strumentali avviene nel rispetto dei criteri metodologici previsti all'art. 5 del d.p.c.m. 26 settembre 2014.

Il trasferimento della proprietà dei beni mobili è esente da oneri fiscali ai sensi dell'art. 1, comma 96, lett. b) della L n. 56/2014.

Articolo 10 - "Esenzione del bollo"

Trattandosi di atto scambiato tra Pubbliche Amministrazioni territoriali la presente scrittura privata gode dell'esenzione del bollo ai sensi dell'art. 16 dell'allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e ss.mm.ii.;

Articolo 11 - Registrazione

Per il presente atto non vi è obbligo di chiedere la registrazione, ai sensi dell'art. 1 della Tabella "Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - Testo Unico delle disposizioni concernenti l'Imposta di registro" e ai sensi dell'art. 7 del medesimo D.P.R. 131/1986 a norma del quale "per gli atti indicati nella tabella allegata al presente Testo Unico non vi è obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d'uso; se presentati per la registrazione, l'imposta è dovuta in misura fissa....*omissis*".

Articolo 12 - Disposizioni generali e finali

Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori.

Le parti dichiarano di aver letto e confermato il presente accordo e di averlo sottoscritto in forma digitale.

Per la Regione Piemonte Il Direttore alle Risorse Finanziarie e Patrimonio Dott. Giovanni Lepri <i>Firmato digitalmente ex art.21 del d.lgs. 82/2005</i>	Per la Città Metropolitana di Torino Il Direttore Area Patrimonio e Servizi Interni Dott. Giovanni Monterosso <i>Firmato digitalmente ex art.21 del d.lgs. 82/2005</i>
---	---

REGOLAMENTO
E. 102 del 28/05/1988

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Monte A. (Vesuvio) - Comune - Edificio Civico
L. 200

NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

Planimetria dell'immobile situato nel Comune di IVREA


Via Torino, 40

Ditta Provincia di Torino - Sede Torino - Via Maria Vittoria, 12 (p.IVA.0197990012) prop. 1002



Allegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di TORINO

Foglio 57 mappale 171 subalterno 7


PIANO INTERRATO h 230 230



PIANO TERRENO h 300 300



PIANO PRIMO h 300 300



PIANO SOTTOTETTO



SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D'UFFICIO

DATA
PROT. N°

FC

Compilata dal
GEOMETRA
Carlo
DELLAVALLI
iscritto all'Albo dei geometri
della Provincia di Torino al n° 5806
L. 17/11/1978
Firma: _____

Ultima planimetria in atti

Legge regionale 29 ottobre 2015, n° 23 - CITTA' METROPOLITANA - beni mobili			
	Torino	Ivrea	Pinerolo
CATEGORIA I	Numero beni mobili	Numero beni mobili	Numero beni mobili
APPENDIABITI		2	9
ARMADI h. 2.10		8	20
ARMADI BASSI		3	4
ARMADIO BLINDATO		1	1
BANCONE			2
CALCOLATRICE			
CASSETTIERA		9	17
PINZATRICE A LEVA			
POGGIAPIEDI			
RIVETTATRICE			
SCRIVANIA		11	16
SEDIA OPERATIVA		16	14
SEDIA OSPITE		7	34
TAVOLINO		3	16
TAVOLO RIUNIONI		2	
CATEGORIA III			
DISTANZIOMETRO			1
GPS			1
LAVAGNA LUMINOSA			
MACCHINA FOTOGRAFICA		1	
MICROSCOPIO			
PLANIMETRI DIGITALI			
PROIETTORE DIAPOSITIVE			
VIDEOPROIETTORE			
TOTALI		63	135

TIPOLOGIA ATTREZZATURA	N. Censimento Informatico	N. Inventario Regionale	N. Seriale	Marca	Modello
PERSONAL COMPUTER	18941	148147	YBNA061075	FUJITSU SIEMENS	AMD ATHLON XP 2600 1GB 80GB
PERSONAL COMPUTER	18941	148147	YK9S042863	FUJITSU SIEMENS	AMD ATHLON XP 2600 1GB 80GB
PERSONAL COMPUTER	18942	148148	YBNA053511	FUJITSU SIEMENS	AMD ATHLON XP 2600 1GB 80GB
PERSONAL COMPUTER	18943	148149	YBNA085768	FUJITSU SIEMENS	AMD ATHLON XP 2600 1GB 80GB
PERSONAL COMPUTER	18944	148150	YBNA071992	FUJITSU SIEMENS	AMD ATHLON XP 2600 1GB 80GB
PERSONAL COMPUTER	18945	148151	YBNA060390	FUJITSU SIEMENS	AMD ATHLON XP 2600 1GB 80GB
PERSONAL COMPUTER	18946	148152	YBNA082728	FUJITSU SIEMENS	AMD ATHLON XP 2600 1GB 80GB
PERSONAL COMPUTER	18947	148153	YBNA090443	FUJITSU SIEMENS	AMD ATHLON XP 2600 1GB 80GB
PERSONAL COMPUTER	18948	148154	YBNA089487	FUJITSU SIEMENS	AMD ATHLON XP 2600 1GB 80GB
PERSONAL COMPUTER	18949	148155	YBNA055231	FUJITSU SIEMENS	AMD ATHLON XP 2600 1GB 80GB
PERSONAL COMPUTER	18950	148156	YBNA085771	FUJITSU SIEMENS	AMD ATHLON XP 2600 1GB 80GB
PERSONAL COMPUTER	18951	148157	YBNA085650	FUJITSU SIEMENS	AMD ATHLON XP 2600 1GB 80GB
PERSONAL COMPUTER	18952	148158	YBNA082512	FUJITSU SIEMENS	AMD ATHLON XP 2600 1GB 80GB
PERSONAL COMPUTER	18953	148159	YBNA081339	FUJITSU SIEMENS	AMD ATHLON XP 2600 1GB 80GB
PERSONAL COMPUTER	18954	148160	YBNA093790	FUJITSU SIEMENS	AMD ATHLON XP 2600 1GB 80GB
PERSONAL COMPUTER	18955	148161		FUJITSU SIEMENS	AMD ATHLON XP 2600 1GB 80GB
PERSONAL COMPUTER	18956	148162	YBNA079543	FUJITSU SIEMENS	AMD ATHLON XP 2600 1GB 80GB
PERSONAL COMPUTER	18957	148163	YBNA053521	FUJITSU SIEMENS	AMD ATHLON XP 2600 1GB 80GB
PERSONAL COMPUTER	18958	148164	YBNA060366	FUJITSU SIEMENS	AMD ATHLON XP 2600 1GB 80GB
PERSONAL COMPUTER	18959	148165		FUJITSU SIEMENS	AMD ATHLON XP 2600 1GB 80GB
PERSONAL COMPUTER	17915	148357	YBNA022183	FUJITSU SIEMENS	SCENICO P300
PERSONAL COMPUTER	19240	149374	YBNA022332	FUJITSU SIEMENS	SCENICO P300
PERSONAL COMPUTER	19239	149372		OLIDATA	
PERSONAL COMPUTER	13734	149351		FUJITSU SIEMENS	SCENICO P300
PERSONAL COMPUTER	13735	149353	YBNA062579		
PC PORTATILE	18876	148014	CNU72019SD	HP	COMPAQ NC8430

TIPOLOGIA ATTREZZATURA	N. Inventario Regionale	N. Seriale	Marca	Modello
MONITOR	148166	YEGG034363	FUJITSU SIEMENS	
MONITOR	148167	YEGG054934	FUJITSU SIEMENS	
MONITOR	148168	YEAU041138	FUJITSU SIEMENS	
MONITOR	148169	YEAGG054726	FUJITSU SIEMENS	
MONITOR	148170	YEGG054917	FUJITSU SIEMENS	
MONITOR	148171	YEAU041652	FUJITSU SIEMENS	
MONITOR	148172	YEAU051387	FUJITSU SIEMENS	
MONITOR	148173	YEAU041135	FUJITSU SIEMENS	
MONITOR	148174	YEGG044990	FUJITSU SIEMENS	
MONITOR	148175	YEGG054901	FUJITSU SIEMENS	
MONITOR	148176	YEAU04122	FUJITSU SIEMENS	
MONITOR	148177	YEAU030764	FUJITSU SIEMENS	
MONITOR	148178	YEAU026778	FUJITSU SIEMENS	
MONITOR	148179	YEAU030036	FUJITSU SIEMENS	
MONITOR	148180	YEGG058258	FUJITSU SIEMENS	
MONITOR	148181	YEAU030762	FUJITSU SIEMENS	
MONITOR	148182	YEGG057627	FUJITSU SIEMENS	
MONITOR	148183	YEAU026616	FUJITSU SIEMENS	
MONITOR	148184	YEAU026282	FUJITSU SIEMENS	
MONITOR	148358	YEGG058953	FUJITSU SIEMENS	B15-1
MONITOR	149375		FUJITSU SIEMENS	
MONITOR	149373		NR	NR
MONITOR	149352		FUJITSU SIEMENS	
MONITOR	149354		FUJITSU SIEMENS	